

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli	Presidente
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in data 28 maggio 2012 ha deliberato a maggioranza il seguente

LODO ARBITRALE

nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 2753 del 6 dicembre 2011) da:

Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., con sede in Busto Arsizio (VA) Via Ca' Bianca n.42, C.F. / P.IVA : 03097410124 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Raffaele Ferrara , rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Eduardo Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegrì 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione

resistente

*** **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

A. Le parti

1. La società Aurora Pro Patria 191 Srl è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 2^a Divisione.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l'ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l'attività calcistica italiana. Essa è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.

B. La controversia tra le parti

3. La Procura federale della FIGC, sulla base della nota COVISOC del 3 agosto 2011 relativa ai criteri "legali economico e finanziari " fissati dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 per il rilascio delle licenze nazionali, deferiva la società odierna istante per rispondere di sei distinte violazioni del C.U. 158/A in relazione all'art.10 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto a porre in essere i previsti adempimenti a suo carico nei tempi e nei modi prescritti. In particolare si contestava all'odierna istante:

- a) mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati , dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.... (scadenza 24.6.2011, tit. I, par. III. Lett. B del C.U. n.158/A) ;
- b) mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 ... (scadenza 30.6.2011, tit. I, par. III. Lett. C del C.U. n.158/A;)
- c) mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010...(scadenza 10.6.2011, tit. I, par. III. Lett. A punto 1) del C.U. n.158/A) ;
- d) mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 602.795,00...(scadenza 6.7.2011, tit. I, par. III. Lett. D punto 2) del C.U. n.158/A) ;
- e) mancato superamento della situazione prevista dall'art.2482 ter del codice civile ...(scadenza 6.7.2011, tit. I, par. III. Lett. D punto 1) del C.U. n.158/A);
- f) mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli

emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati , dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.... (scadenza 30.6.2011, tit. I, par. III. Lett. C punto 4) del C.U. n.158/A) .

4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.30/CDN del 24 ottobre 2011, dato atto che gli inadempimenti “ risultavano provati dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito” infliggeva all’odierna istante la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente (2011/2012), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS.

5. Contro tale decisione la Aurora Pro Patria proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale che, con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 27 marzo 2011 (C.U. n. 96/CGF) e poi in forma integrale il 19 gennaio 2012 (C.U. 198/CGF) , la CGF respingeva l’appello confermando integralmente la decisione di primo grado e la penalizzazione a carico dell’odierna istante.

C. Il procedimento arbitrale

C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato

6. Con istanza in data 6 dicembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , la Società sanzionata dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, “ una congrua e sensibile riduzione “ della sanzione da questa confermata.

7. Nella stessa istanza di arbitrato, la parte istante designava quale arbitro l’avv. Guido Cecinelli.

8. Con memoria datata 22 dicembre 2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna istante, in quanto ritenuto infondato nel merito.

9. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo.

10. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l' avv. Aurelio Vessichelli, che accettava l'incarico.

11. Il 14 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l'esperito tentativo di conciliazione, e preso atto che ancora non risultavano depositate le motivazioni del provvedimento impugnato, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla istante per il deposito di memoria e alla intimata per il deposito di replica.

12. All'udienza del 18 aprile 2012, fissata per la discussione con ordinanza del Collegio dopo il deposito delle motivazioni del provvedimento impugnato, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati e autorizzavano congiuntamente il Collegio a rendere noto anticipatamente il solo dispositivo.

13. All'esito dell'udienza, il Collegio si riservava.

C.2 Le domande e la posizione delle parti

a. *Le domande e la posizione dell'Aurora Pro Patria 1909*

14. La parte istante chiede al Collegio Arbitrale di “ *disporre una congrua e sensibile riduzione della prefata penalizzazione , da contenersi nella misura massima di tre punti ovvero, in subordine, di quattro.*” L' Aurora Pro Patria lamenta l'eccessività della sanzione di sei punti di penalizzazione in considerazione del carattere e della natura dei singoli addebiti e del rapporto di omogeneità e di connessione esistente fra gli stessi, circostanze che secondo la parte istante autorizzerebbero il Collegio ad operare una sorta di accorpamento fra le fattispecie sanzionate e conseguentemente fra le sanzioni previste, al fine di pervenire ad una riduzione della penalizzazione irrogata. Rileva ancora la parte istante che anche la COVISOC con nota in data 8 luglio 2011 si sarebbe limitata a segnalare tre sole irregolarità (contro le sei contestate dalla Procura) con ciò confermando la tesi dell'accorpamento degli inadempimenti.

b. *Le domande la posizione della FIGC*

15. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “*l'istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito*”. La difesa della Federazione rileva che la penalizzazione irrogata alla odierna istante costituisce l'effetto sanzionatorio della violazione di precetti di natura sportivo-amministrativa connessi alla procedura finalizzata all'ammissione ai campionati professionistici di calcio e che i termini e gli adempimenti previsti non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile , a ciò opponendosi la necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all'ammissione con un rigoroso controllo della situazione economico-finanziaria delle

società sportive. Da tale ultima considerazione la Federazione fa anche derivare l'impossibilità di operare nella fattispecie alcun accorpamento. Sul contenuto della nota della COVISOC in data 8 luglio 2011, la parte intimata rileva che la COVISOC si è limitata a segnalare gli inadempimenti della Aurora Pro Patria ancora sussistenti a quella data e quelli rilevabili sulla scorta della documentazione pervenutale, senza che pertanto da quella nota possa desumersi alcun elemento a sostegno della possibile applicazione di un accorpamento fra gli inadempimenti specificamente contestati nel deferimento della Procura Federale a carico della odierna istante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda della Aurora Pro Patria volta alla riduzione della sanzione irrogata di sei punti di penalizzazione non può essere accolta.

Correttamente e congruamente, a parere del Collegio, la Corte federale ha rilevato, a proposito delle violazioni contestate alla società odierna istante nella procedura finalizzata all'ammissione al campionato professionistico di calcio, che trattasi di “ adempimenti che hanno fra di loro certamente una contiguità logico-deduttiva ma appaiono anche e soprattutto , incontrovertibilmente dotati di una loro autonomia giuridica ed una distinta materialità; cosicchè non può affermarsi che un adempimento sia il necessario ed indefettibile presupposto dell'altro anche se (ma qui si giungerebbe a trascendere nella genericità di un legame teleologico che indubbiamente connette ogni adempimento finalizzato al rilascio della Licenza) ogni comportamento doveroso è presupposto imprescindibile per ottenere il provvedimento di ammissione al Campionato. Non può sfuggire, esemplificando, che natura e oggetto del Prospetto PA di cui all'art.85, lett. C par. VII N.O.I.F. siano diversi dall'obbligo di ripianare le carenze patrimoniali dal citato Prospetto secondo gli strumenti di cui alle lettere A) , B) e C) del Titolo III del C.U. 158/A: una è la rappresentazione finanziario-contabile del Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, l'altra riguarda le possibili modalità per il ripianamento del rapporto entro i limiti della misura minima .“.

In ossequio al disposto delle norma richiamate che collegano a ciascun inadempimento la penalizzazione di un punto in classifica, la Commissione Disciplinare Nazionale e la Corte di Giustizia federale hanno legittimamente sanzionato l'odierna istante nella misura edittalmente fissata dalle regole che disciplinano la procedura di ammissione in esame.

Osserva il Collegio come, a fronte della chiara ed espressa previsione di distinti adempimenti a

carico della società che aspira ad ottenere la Licenza con indicazione di precise ed autonome scadenze temporali entro le quali i distinti adempimenti devono essere prestati, non ha pregio sostenere che le risorse finanziarie immesse per ripianare la perdita patrimoniale hanno consentito, automaticamente e contestualmente, di superare la situazione di cui all'art. 2482-ter c.c. e siano state altresì impiegate per provvedere alla regolarizzazione della posizione della Società nei confronti dei propri dipendenti nonché verso l'ENPALS e l'Agenzia delle Entrate, come afferma la parte istante, perché ciò che rileva è l'adempimento di quanto richiesto secondo la scansione prevista dalla regola vigente. Questo rilievo non è, ad avviso del Collegio, superabile se non attraverso una modifica della normativa vigente e non certo per il tramite di una interpretazione fondata sui concetti richiamati dalla difesa dell'istante, quali l'accorpamento per connessione, che non sono ammissibili nella fattispecie. L'integrità ed intangibilità del costruito sanzionatorio voluto e specificamente dettato dalla norma è garanzia indefettibile del funzionamento del sistema e delle procedure e del rispetto del principio fondamentale della par condicio, a tutela del superiore interesse al regolare svolgimento dei campionati di calcio professionistici.

Non è pertanto consentito al Collegio, al fine di pervenire come vorrebbe la società istante ad una sorta di riduzione equitativa della consistente penalizzazione irrogata, superare il preciso ed inequivoco dato normativo vigente con il quale sono stati individuati e disciplinati distinti inadempimenti sanzionabili e per ciascuna fattispecie di inadempimento sono previste distinte ed autonome sanzioni che devono essere sommate in presenza di plurali inadempimenti, e non possono viceversa essere oggetto di una sorta di accorpamento fondato sulla valutazione della sussistenza di una qualche forma di connessione fra le fattispecie sanzionate.

Sulla nota della COVISOC dell'8 luglio 2011, richiamata dalla difesa dell'istante a sostegno della propria tesi, paiono al Collegio condivisibili i rilievi della difesa di parte intimata: in quella nota l'organo di vigilanza si è limitata a segnalare gli inadempimenti ancora sussistenti a quella data e quelli rilevabili sulla scorta della documentazione pervenuta. Ciò che rileva però, è che, una volta ottenuta dalla società istante l'ammissione al Campionato di competenza avendo la stessa provveduto a tutti gli adempimenti entro il termine ultimo di grazia concesso del 12 luglio 2011, la Procura federale ha legittimamente disposto il deferimento dell'Aurora Pro Patria per le singole violazioni costituite dal ritardo oggettivo e non contestato col quale i medesimi adempimenti sono stati prestati.

In conclusione, pertanto, l'istanza della Aurora Pro Patria 191 Srl deve essere integralmente rigettata.

D. Sulle spese

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1500 (millecinquecento/00) oltre accessori a carico della parte istante ed a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali spese del procedimento e per assistenza difensiva. Anche le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6.000 (seimila/00) quali onorari del Collegio Arbitrale oltre IVA e CPA come per legge, a carico della parte istante, insieme al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, con il vincolo della solidarietà.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. rigetta integralmente l'istanza di arbitrato della Aurora Pro Patria 1919 Srl;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda;
3. pone a carico della parte istante il pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in parte motiva;
4. pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e con il vincolo della solidarietà;
5. pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato in conferenza personale di tutti i componenti del Collegio arbitrale a maggioranza per il dissenso dell'Avv. Guido Cecinelli in data 28 maggio 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella date indicati.

F.to Aurelio Vessichelli

F.to Guido Cecinelli

F.to Massimo Zaccheo